

Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili  
delle Unità Organiche e Strutture del  
CNR

**OGGETTO: Innovazioni legislative in materia di acquisti pubblici introdotte dal DL 77 del 31/5/2021**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 il Decreto-Legge N. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, noto anche come Decreto Semplificazioni “bis”.

Il Decreto-Legge è entrato in vigore il **1° giugno 2021** e prevede due tipologie di norme:

- quelle che si applicheranno unicamente agli interventi finanziati con le risorse europee derivanti dal c.d. *Recovery Plan* nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di rilancio e resilienza)
- quelle che, seppure temporanee e derogatorie rispetto al Codice dei Contratti Pubblici, si applicheranno ad ogni tipologia di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Nel seguente documento verranno indicate le norme contenute in alcune disposizioni del suddetto Decreto-Legge che hanno apportato aggiornamenti agli acquisti pubblici in generale, con particolare riferimento alle modifiche apportate al DL n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni” e al DL n.32/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”, **specificando che in ogni caso tale impianto normativo potrebbe subire ulteriori modifiche a seguito della conversione in legge del Decreto.**

**1) MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO LEGGE 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020**

Il D.L. 76/2020 (vedi circolare CNR n. 8/2021) ha introdotto una serie di disposizioni che derogano, in via straordinaria, alla disciplina del Codice Dei Contratti Pubblici allo scopo di “far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19”.

L’art. 51 del DL 77/2021 rubricato “*Modifiche al decreto –legge 16 luglio 2020 n.76*”, ha previsto la proroga di molte disposizioni del DL 76/2020 fino al **30/06/2023** (precedentemente previste fino al 31/12/2021) in particolare per:

- le procedure di affidamento di cui agli art. 1 e 2 e dei relativi tempi di conclusione, fatto salvo il comma 4 dell’art. 2, relativo alle procedure “*in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale ecc*” che rimane legato alla scadenza del 31/12/2021.
- l’abolizione della richiesta di cauzione provvisoria di cui all’art. 1 comma 4;
- le verifiche antimafia semplificate di cui all’art. 3;
- il regime della sospensione delle prestazioni di cui all’art. 5;

- il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6, con previsione dell'emanazione entro 60 giorni da oggi di apposite Linee Guida volte a definire una serie di aspetti, tra cui i requisiti dei membri, i casi di incompatibilità, i compensi, gli obblighi comunicativi all'Osservatorio;
- l'autorizzazione all'esecuzione anticipata in via d'urgenza delle prestazioni, dei casi residuali di sopralluogo obbligatorio, della riduzione dei termini procedurali di cui all'art. 8.

Nell'ambito delle modalità previste dall'art. 1 del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (comprese le progettazioni) di importo inferiore alle soglie comunitarie restano in vigore le seguenti nuove disposizioni:

### Affidamento diretto

L'affidamento diretto per **i lavori** è previsto fino a € **150.000** e per servizi e forniture, (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura), fino € **139.000** (innalzamento della soglia rispetto i precedenti €75.000).

Il legislatore ha chiarito che *“in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici”*.

L'affidamento diretto contemplato dal DL 76/2020, di tipo straordinario, è un affidamento diretto “puro”, che consente di evitare di chiedere più preventivi (vi veda la circolare CNR 8/2021).

### Procedura negoziata senza bando

Abrogata la fascia intermedia prevista per i lavori compresi tra € 150.000 ed € 350.000.

Per i lavori oltre i 150.000 Euro e fino a un milione, si prevede, la procedura negoziata senza bando invitando almeno cinque operatori.

Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria si prevede la procedura negoziata senza bando invitando almeno dieci operatori (in luogo dei quindici originariamente previsto).

Per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) da € 139.000 fino alle soglie comunitarie, si prevede, la procedura negoziata senza bando, invitando almeno cinque operatori.

### TABELLA RIEPILOGATIVA AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (articolo 51, comma 1 del d.l. 77/2021)		
Attività/Funzioni	Adempimenti	Riferimento normativo
Affidamento di <b>lavori</b> inferiori a <b>150.000 euro</b>	<b>Affidamento diretto</b> senza valutazione di preventivi (opportuna una dettagliata motivazione sulla decisione di contrattare)	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021

Affidamento di <b>servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria</b> di importo inferiore a <b>139.000 euro</b>	<b>Affidamento diretto</b> senza valutazione di preventivi (opportuna una dettagliata motivazione sulla decisione di contrattare)	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
Affidamento di <b>servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria</b> con importo pari o superiore a <b>139.000 euro e fino alle soglie art. 35 codice</b>	Affidamento con procedura <b>negoziata senza bando</b> (articolo 63 del codice) a 5 operatori <b>con applicazione del criterio della rotazione</b>	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
Affidamento di <b>lavori</b> per importi <b>pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro</b>	Procedura <b>negoziata senza bando</b> (articolo 63 del codice) con consultazione di almeno <b>5 operatori</b> economici <b>con applicazione del criterio della rotazione.</b>	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
Affidamento di <b>lavori</b> per importi <b>pari o superiori a 1.000.000</b> di euro e fino alla soglia comunitaria	Procedura <b>negoziata senza bando</b> (articolo 63 del codice) con consultazione di almeno <b>10 operatori</b> economici <b>con applicazione del criterio della rotazione.</b>	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
<b>Indicazioni operative per gli affidamenti sotto-soglia</b>		
<p><b>1) restano</b> per gli <u>affidamenti sotto-soglia</u> <b>le condizionalità</b> prescritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dall'articolo 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità);</li> <li>dall'articolo 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016 (principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti);</li> <li>dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 (criterio di rotazione degli inviti);</li> </ul> <p><b>2) nelle procedure negoziate</b> l'individuazione degli operatori economici avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti);</p> <p><b>3) l'avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;</p> <p><b>4) per l'affidamento delle procedure sotto-soglia</b> le stazioni appaltanti <b>possono</b> procedere attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.</p>		<p>art. 30, comma 1 e 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016; art. 1, comma 1, legge 120/2020</p> <p>art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016</p> <p>art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016</p>

## 2) SUBAPPALTO

L'art. 49 del DL 77/2021 prevede che fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non potrà superare il 50% dell'importo complessivo dei contratti di lavori, servizi o forniture. Rimane vietata la cessione del contratto e l'affidamento a terzi della sua integrale esecuzione.

Dal 1° novembre 2021 viene **eliminato completamente il limite percentuale al subappalto** e nello specifico:

- Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11;
- Eliminato il limite del 30% al subappalto delle categorie super specialistiche;

- Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### 3) MODIFICHE AL DL 32/2019 CONVERTITO IN LEGGE 55/2019 (SBLOCCA CANTIERI)

L'art. 52 apporta una serie di modifiche al D.L. cd Sbocca Cantieri, in estrema sintesi:

- Proroga fino al 30/06/2023 dell'applicabilità della c.d. "inversione procedimentale", norma prevista dall'art. 133, co. 8 del Codice, anche alle procedure ordinarie.
- Per gli **anni dal 2019 al 2023**, *i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.*
- Per gli **anni dal 2019 al 2023**, *i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.*
- Proroga al 30 giugno 2023 della sospensione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta e delle verifiche in sede di gara sul subappaltatore.

### 4) ALTRE DISPOSIZIONI

Attre modifiche rilevanti al codice degli appalti sono previste nell'art. 53 del DL 77/2021. In particolare il comma 5 novellando, in più parti, l'art. 29 del Codice prevede:

- revisione delle norme sulla pubblicazione degli atti sui siti delle stazioni appaltanti, ampliando l'ambito di operatività degli obblighi di pubblicazione anche alla fase dell'esecuzione.
- realizzazione della **Banca Dati dei Contratti Pubblici** gestita da Anac prevista dall'art. 213 co.8 del Codice.
- semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle stazioni appaltanti, velocizzando le operazioni di verifica e controllo dei requisiti attraverso la Banca dati nazionali dei contratti pubblici e attraverso la creazione di un "fascicolo virtuale dell'operatore economico".

Trattasi di novità rilevanti che dovranno trovare attuazione.

## 5) GIURISPRUDENZA

Si ricorda, in materia di **divieto di artificioso frazionamento**, a seguito della delibera ANAC (n.34 del 22/01/2020), parere ANAC 1199/2019, nonché delle ultime sentenze del Consiglio di Stato (sez. III 21/05/2021 n. 3974 e n.3971) di tenere presente la specifica previsione dell'art. 35, comma 6, del Dlgs. n. 50/2016: *“La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”*.

Lo svolgimento di plurime procedure di gara (o di plurimi affidamenti diretti) per l'acquisizione di un medesimo bene o servizio effettuato in ciascuna Struttura potrebbe configurare un **illecito frazionamento** con conseguente possibilità di interventi sanzionatori da parte della competente Autorità di vigilanza.